

## DELIBERAZIONE N. 36 DEL 21 DICEMBRE 2023

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA TRA IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTTI I COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI, NEL QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE DEI MINORI E TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI E DI PREVENZIONE E CONTRASTO ANCHE DEI FENOMENI DEL CYBERBULLISMO E DEL REVENGE PORN.**

(estratto del processo verbale della seduta n. 43 del 21 dicembre 2023)

		Presenti	Assenti
Cinzia Gucci	Presidente	X	
Maurizio Blasi	Vice Presidente	X	
Massimo Iacopini	Componente	X	

L'anno duemilaventitre il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 11.30, si sono riuniti i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, convocati con nota del 18 dicembre 2023 (agli atti protocollo n. 580 di pari data).

Presiede il Presidente Cinzia Gucci.

Assistono il dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", Maria Rosa Zampa ed il Segretario del Co.re.com. Marche, Simone Pigliapoco.

E', altresì, presente l'addetta alla segreteria Maria Cristina Saltari, la quale coadiuva nella verbalizzazione.

Il Presidente constatato che a norma dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno il Comitato è stato regolarmente convocato, che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo Regolamento è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori.

OMISSIS

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del quinto punto iscritto all'ordine del giorno che reca: proposta di deliberazione "Approvazione dello schema di protocollo di intesa per l'attivazione di una collaborazione strategica tra il Garante per la protezione dei dati personali e tutti i Comitati regionali per le comunicazioni, nel quadro degli obiettivi di protezione dei minori e trattamento dei propri dati personali e di prevenzione e contrasto anche dei fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn".

OMISSIS

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

## IL CO.RE.COM. MARCHE

Nella seduta del 21 dicembre 2023;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce a questa deliberazione;

RITENUTO per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTE le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2018, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia);

VISTI la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, della Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche sottoscritta da ultimo in data 23 marzo 2023;

DATO ATTO che da questa deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

## DELIBERA

1. di approvare lo schema di protocollo di intesa per l'attivazione di una collaborazione strategica tra il Garante per la protezione dei dati personali e tutti i Comitati regionali per le comunicazioni, nel quadro degli obiettivi di protezione dei minori e trattamento dei propri dati personali e di prevenzione e contrasto anche dei fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn che, allegato a questa deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni alla sottoscrizione del relativo Protocollo;

3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione di questa deliberazione nonché ogni adempimento conseguente.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente  
del Co.re.com. Marche  
Cinzia Grucci

(firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Il dirigente  
del Servizio “Supporto agli Organismi  
regionali di garanzia”  
Maria Rosa Zampa

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n.  
39/1993)

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa e principali atti di riferimento

- legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni);
- legge regionale 6 agosto 2018, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia). Articolo 6, comma 1, lettere b) e c);
- Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022;
- Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche sottoscritta da ultimo in data 23 marzo 2023 (articolo 5, comma 1, lettera a));
- Delibera AGCOM n. 182/23/CONS (Approvazione delle linee guida per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) dell'Accordo quadro con i Comitati regionali per le comunicazioni);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di garanzia). Articolo 3;
- legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

### Motivazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche (di seguito denominato Co.re.com.):

- nell'esercizio delle funzioni proprie, al fine di sostenere l'educazione ai nuovi media quale fondamentale strumento per l'uso consapevole e responsabile degli stessi, per lo sviluppo del senso critico e della capacità di comprensione delle strategie comunicative impiegate dai soggetti utilizzatori, attua iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nonché promuove campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia (lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2018, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia");
- nell'ambito delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominato AGCOM) assolve a quella della tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di educazione all'utilizzo dei media da svolgersi nell'ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse

dall'Autorità, anche in raccordo con altre istituzioni nazionali (articolo 5, comma 1, lettera a) della Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche sottoscritta da ultimo in data 23 marzo 2023). In particolare, sulla base del disposto di cui ai commi 1 e 3 del punto 3 dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 182/23/CONS (Linee Guida per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) dell'Accordo quadro con i Comitati regionali per le comunicazioni di cui alla delibera n. 427/22/CONS in materia di media education): promuove lo svolgimento di studi, ricerche e osservatori di carattere continuativo, da attivare nell'ambito della delega in materia di media education e della relativa disponibilità finanziaria, solo nel caso in cui risultino funzionali alla programmazione di iniziative volte alla sensibilizzazione all'uso consapevole dei media e all'acquisizione delle relative competenze da parte della popolazione sul territorio di competenza; è tenuto a sviluppare campagne di formazione volte all'alfabetizzazione digitale e mediatica (inclusi, ma non solo, il contrasto dei fenomeni di disinformazione e di incitamento all'odio) negli istituti scolastici, i cui contenuti siano veicolabili anche attraverso webinar, da strutturarsi con cadenza periodica e in maniera omogenea su tutto il territorio regionale di competenza; coinvolge l'AGCOM in caso di accordi locali di collaborazione in materia di media education o alfabetizzazione digitale e mediatica con enti e istituzioni nazionali.

Alla luce di tali competenze il Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito denominato Coordinamento) si è fatto promotore della realizzazione di una formale collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), finalizzata alla protezione dei minori riguardo al trattamento dei propri dati personali e alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn.

Dal su citato confronto ne è scaturito il comune interesse ad addivenire, quindi, alla stipula di uno specifico Protocollo d'intesa il cui testo è quello di cui all'allegato A).

Con riferimento a detto testo è utile sottolineare, qui di seguito, il contenuto delle sue principali disposizioni.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto e la finalità del Protocollo ovvero quello di attivare una collaborazione strategica tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni stabilite dalle singole leggi istitutive, nel quadro degli obiettivi di protezione dei minori e trattamento dei propri dati personali e di prevenzione e contrasto anche dei fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn.

Gli impegni delle Parti trovano la loro disciplina nell'articolo 2 il quale stabilisce che le Parti si impegnano:

- a elaborare forme di cooperazione comune che possano valorizzare le competenze e i poteri del Garante e le esperienze e la presenza sul territorio del Co.re.com., con possibilità per quest'ultimo di utilizzare, nel materiale divulgativo e nelle iniziative pubbliche, il logo istituzionale nonché la documentazione dell'Autorità, previo suo assenso;
- ad organizzare iniziative pubbliche che coinvolgano esperti, cittadini ed istituzioni attraverso corsi, convegni, incontri e momenti di confronto sui temi della protezione dei dati personali anche sui fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn e sulle più

efficienti metodologie di prevenzione e di contrasto;

- a predisporre e diffondere materiale divulgativo, attinente alle tematiche del protocollo, che diano un contributo sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale con riguardo al trattamento dei dati personali;
- a redigere e/o divulgare linee guida, vademecum, articoli, pubblicazioni scientifiche e promuovere best practices con l'intento di diffondere la cultura della legalità, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie, della navigazione sicura, della protezione dei dati personali e del contrasto ai fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn;
- ad organizzare attività di ricerca, finalizzata ad individuare le problematiche attinenti alla protezione dei minori riguardo al trattamento dei propri dati personali ed anche ai fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn e a predisporre adeguati strumenti di intervento tempestivo;
- a pianificare incontri periodici volti ad una puntuale e mirata formazione del personale Co.re.com. in materia di privacy oltre ad uno scambio di informazioni e di esperienze.

Nello specifico, il Co.re.com., in particolare, si impegna a:

- veicolare verso il sito del Garante le eventuali segnalazioni o reclami ad esso pervenute e trattabili ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 71/2017 e dell'articolo 144-bis del decreto legislativo 196/2003;
- inserire, nei propri corsi di educazione digitale nelle scuole, un apposito modulo riguardante i temi del trattamento dei dati personali dei minori, con specifico riferimento al consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e alla tutela dei minori nella rete;
- divulgare, anche mediante la propria rete territoriale, materiale ed iniziative del Garante inerenti alle attività indicate nel protocollo.

La durata del Protocollo è invece stabilita all'articolo 3, le risorse e gli oneri economici che graveranno su ciascuna delle Parti sono disciplinati all'articolo 4, mentre la tutela della riservatezza e la protezione dei dati personali sono disciplinati nel successivo articolo 5.

Infine, si precisa che il protocollo d'intesa è, per sua natura giuridica, un atto di governance sottoscritto da soggetti in accordo tra loro per convergere su obiettivi secondo criteri di reciprocità; atto quindi di natura prevalentemente di indirizzo politico-amministrativo che non comporta di per sé alcun onere a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale. Eventuali oneri economici che dovessero derivare dall'impegno del Co.re.com. di supportare le attività saranno determinati con successivo atto, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative.

### **Esito dell'istruttoria**

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel documento istruttorio, è stata predisposta questa deliberazione.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento  
Simone Pigliapoco

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

### **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA”**

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa deliberazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di garanzia). Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente

Maria Rosa Zampa

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Questa deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il Segretario  
del Co.re.com. Marche  
Simone Pigliapoco

(firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

ALLEGATO A)

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 - 00187, nella persona del suo Presidente, Prof. Pasquale Stanzone, ivi domiciliato per la carica;

E

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE BASILICATA, con sede in Potenza, via V. Verrastro n. 6 - 85100, nella persona del suo Presidente, Dott. Antonio Donato Marra, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO, con sede all'Aquila, via M. Iacobucci n. 4 - 67100, nella persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe Larana, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE CALABRIA, con sede in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova – Palazzo Campanella - 89127, nella persona del suo Presidente, Dott. Fulvio Scarpino, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola F/8 - 80143, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Carola Barbato, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, con sede in Bologna, Via A. Moro n.44 - 40127, nella persona del suo Presidente, Dott. Giancarlo Mazzuca, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede in Trieste, Piazza Oberdan n.5 - 34133, nella persona del suo Presidente, Dott. Mario Trampus, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE LAZIO, con sede in Roma, Via Lucrezio Caro n.67 - 00193, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Maria Cristina Cafini, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE LIGURIA, con sede in Genova, Via Fieschi n.15 - 16121, nella persona del suo Presidente, Dott. Manfredi Maglio, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE MARCHE, con sede in Ancona, Piazza Cavour n.23 - 60121, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Cinzia Grucci, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE MOLISE, con sede in Campobasso, Via Colitto n.7 - 86100, nella persona del suo Presidente, Dott. Fabio Talucci, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino, Piazza Solferino n.22 - 10121, nella persona del suo Presidente, Dott. Vincenzo Lilli, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA, con sede in Bari, Via Paolo Lembo n.40/F - 70121, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Lorena Saracino, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE SARDEGNA, con sede in Cagliari, Via Roma n.25 - 09125, nella persona del suo Presidente, Dott. Sergio Nuvoli, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE TOSCANA, con sede in Firenze, Via Cavour n.18 - 50129, nella persona del suo Presidente, Dott. Marco Meacci, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, con sede in Bolzano, Via Dante n.9 - 39100, nella persona del suo Presidente, Dott. Roland Turk, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, con sede in Trento, Via Mancini n.27 - 38122, nella persona del suo Presidente, Dott. Marco Sembenotti, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE UMBRIA, con sede in Perugia, Piazza Italia n.2 - 06121, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Elena Veschi, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA, con sede in Aosta, Castello di Montfleury – Via S. Piccolo San Bernardo n.39 - 11100, nella persona del suo Presidente, Dott. Pier Paolo Civelli, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE VENETO, con sede in Mestre (VE), Via Puerio n.34 - 30171, nella persona del suo Presidente, Dott. Marco Mazzoni Nicoletti, ivi domiciliato per la carica;

(di seguito, rispettivamente, “Garante” e “CORECOM” e, congiuntamente, “le Parti”)

#### PREMESSO CHE

Il Garante,

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, può ricevere segnalazioni o reclami da un minore ultraquattordicenne o dai genitori o esercenti la responsabilità del minore che abbia subito atti di cyberbullismo;

- ai sensi dell'art. 144-bis (“Revenge porn”) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, introdotto dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, può ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni (in questo caso anche per il tramite dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela) “abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso”;

- a tal fine, ha implementato le misure necessarie per rispondere alle esigenze poste dalle citate normative, assegnando le relative competenze ad una specifica articolazione dell'Autorità e dedicando apposite sezioni del proprio sito web alla trasmissione delle segnalazioni o dei reclami in questione;

- ha prodotto, nel corso degli anni, documentazione informativa e divulgativa sull'uso prudente del web e sulla prevenzione degli atti di cyberbullismo e di revenge porn;

- è interessato a facilitare l'accesso degli interessati, in particolare dei minori, alle predette sezioni del proprio portale web, nonché alle fonti conoscitive e agli strumenti di tutela;
- in assenza di una propria articolazione territoriale, ritiene particolarmente utile l'approccio che può essere esercitato a livello locale da altre amministrazioni pubbliche.

I CORECOM,

- sono impegnati a realizzare, nelle materie previste dalle singole leggi istitutive che regolano le funzioni proprie, iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni sociali online, nonché ulteriori iniziative per la tutela dei minori in rete, anche mediante l'organizzazione di corsi di educazione digitale presso le scuole secondarie di primo e secondo grado e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete;
- prestano supporto alle proprie Consulte regionali anche sul tema del bullismo e cyberbullismo;

Le Parti concordano sull'opportunità di procedere alla stipula di un Protocollo d'intesa che fissi le principali aree di collaborazione; pertanto,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Articolo 1

#### (Oggetto e finalità)

1. Il presente Protocollo ha per oggetto l'attivazione di una collaborazione strategica tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni stabilite dalle singole leggi istitutive nel quadro degli obiettivi di protezione dei minori e trattamento dei propri dati personali, e di prevenzione e contrasto anche dei fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn.

### Articolo 2

#### (Impegni delle Parti)

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 del presente Protocollo, le Parti, nel pieno rispetto delle competenze assegnate e delle specifiche modalità di azione, concordano, in particolare, di:

a) elaborare forme di cooperazione comune che possano valorizzare le competenze e i poteri del Garante e le esperienze e la presenza sul territorio del CORECOM, con possibilità per quest'ultimo di utilizzare, nel materiale divulgativo e nelle iniziative pubbliche, il logo istituzionale nonché la documentazione dell'Autorità, previo suo assenso;

b) organizzare iniziative pubbliche che coinvolgano esperti, cittadini ed istituzioni attraverso corsi, convegni, incontri e momenti di confronto sui temi della protezione dei dati personali anche sui fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn e sulle più efficienti metodologie di prevenzione e di contrasto;

c) predisporre e diffondere materiale divulgativo, attinente alle tematiche del presente Protocollo, che diano un contributo sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale con riguardo al trattamento dei dati personali;

d) redigere e/o divulgare linee guida, vademecum, articoli, pubblicazioni scientifiche e promuovere best practices con l'intento di diffondere la cultura della legalità, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie, della navigazione sicura, della protezione dei dati personali e del contrasto ai fenomeni del cyberbullismo edel revenge porn;

e) organizzare attività di ricerca, finalizzata ad individuare le problematiche attinenti alla protezione dei minori riguardo al trattamento dei propri dati personali ed anche ai fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn e a predisporre adeguati strumenti di intervento tempestivo;

f) pianificare incontri periodici volti ad una puntuale e mirata formazione del personale CORECOM in materia di Privacy oltre ad uno scambio di informazioni e di esperienze.

2. Nell'ambito delle medesime finalità di cui al comma 1, il CORECOM, in particolare, si impegna a:

a) veicolare verso il sito del Garante le eventuali segnalazioni o reclami ad esso pervenute e trattabili ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 71/2017 e dell'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003;

b) inserire, nei propri corsi di educazione digitale nelle scuole, un apposito modulo riguardante i temi del trattamento dei dati personali dei minori, con specifico riferimento al consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e alla tutela dei minori nella rete;

c) divulgare, anche mediante la propria rete territoriale, materiale ed iniziative del Garante inerenti alle attività indicate nel presente Protocollo.

3. Le modalità di attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verranno definite attraverso successivi accordi operativi, di comune accordo fra le Parti, che potranno essere stipulati anche nelle forme di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990.

4. Nell'ambito delle finalità strategiche condivise dalle Parti, ulteriori aree di collaborazione potranno essere definite nel corso della durata del presente Protocollo.

### Articolo 3

#### (Durata e recesso)

1. Il presente Protocollo, anche se vergato di pugno dai rappresentanti delle Parti, sarà comunque sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 ed entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione.

2. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per ulteriori tre anni per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del Protocollo, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del Protocollo stesso.

3. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento e senza alcuna motivazione, dal presente accordo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via P.E.C. o altro

mezzo equivalente, e con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

#### Articolo 4

##### (Risorse)

1. Il presente Protocollo non comporta prestazioni a contenuto economico di una Parte nei confronti dell'altra. Ciascuna Parte si impegna a concorrere alle attività comuni mettendo a disposizione proprie risorse, umane e materiali, nei limiti delle rispettive possibilità.

#### Articolo 5

##### (Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare l'immagine e la riservatezza di ciascuna di esse. I rispettivi segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 1 del presente atto, previo consenso scritto di volta in volta rilasciato dalla Parte a cui il segno distintivo appartiene.

2. Le Parti si impegnano a non diffondere né a utilizzare informazioni o dati reciproci, se non previa rispettiva autorizzazione di volta in volta rilasciata.

3. Con separato atto, verranno definite le rispettive qualifiche e responsabilità laddove dal presente Protocollo derivassero attività comuni nel trattamento dei dati personali.

#### Articolo 6

##### (Modifiche)

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo dovranno essere redatte in forma scritta e controfirmate dalle Parti, anche con le modalità di cui all'art. 2, comma 3.

#### Articolo 7

1. Il presente Protocollo D'Intesa, qualora in passato siano stati sottoscritti tra Garante e Corecom, sostituisce integralmente i precedenti.

#### Articolo 8

##### (Legge applicabile e foro competente)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, si applicano le norme vigenti nella Repubblica italiana.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei contenuti del presente Protocollo, che non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.



Garante per la protezione dei dati personali  
Il Presidente  
Pasquale Stanzione

CORECOM .....